

# IN UNO VOLUME

STUDI IN ONORE DI  
**CESARE SCALON**

*La presente pubblicazione è stata  
realizzata con il contributo di:*



Università degli studi di Udine



Consorzio universitario del Friuli  
e Regione Friuli Venezia Giulia



Deputazione di Storia patria  
per il Friuli



FONDAZIONE  
CRUP



Istituto Pio Paschini per la Storia  
della Chiesa in Friuli

*In copertina*

Cividale del Friuli (UD), Archivi e Biblioteca,  
Codice CXXXVII ('Salterio di Santa Elisabetta'),  
particolare del f. 6v. Su concessione del Ministero  
per i Beni e le Attività culturali, Soprintendenza  
per i Beni storici, artistici ed etnoantropologici  
del Friuli Venezia Giulia.

*Progetto grafico di copertina*  
cdm associati

© **FORUM** 2009  
Editrice Universitaria Udinese srl  
Via Palladio, 8 – 33100 Udine  
Tel. 0432 26001 / Fax 0432 296756  
[www.forumeditrice.it](http://www.forumeditrice.it)

ISBN 978-88-8420-568-1

# IN UNO VOLUMINE

STUDI IN ONORE DI  
**CESARE SCALON**

A CURA DI  
**LAURA PANI**

**FORUM**



## INDICE

Tabula gratulatoria	pag. IX
Premessa <i>di Andrea Tabarroni</i>	» XIII
Presentazione <i>di Giuseppe De Gregorio</i>	» XVII
LAURA BALLETO <i>Spigolando tra gli atti notarili genovesi del Quattrocento: brevi note in tema di nullità e/o scioglimento del matrimonio a Genova sulla fine del medioevo</i>	» 1
CRISTINA CARBONETTI VENDITTELLI <i>Scrivere e riscrivere. Usi propri e impropri degli spazi tergali in alcuni documenti romani del XII secolo</i>	» 35
MARIA ANTONIETTA CASAGRANDE MAZZOLI <i>Strumenti e tecniche di rigatura nei codici commissionati dal vescovo Iacopo Zeno (seconda metà del secolo XV)</i>	» 53
PAOLO CHERUBINI <i>Ancora litterae prestampate nell'età degli incunaboli</i>	» 79
DIEGO CICCARELLI <i>Produzione e fruizione del libro nella Sicilia del Trecento</i>	» 97
EMMA CONDELLO <i>Scritture in margine. Riflessioni paleografiche sulle glosse del codice latino tardoantico</i>	» 111
PASQUALE CORDASCO <i>Tra ideologia religiosa e cultura notarile. Ricerche sui documenti vescovili pugliesi (secoli XII-XIII)</i>	» 133

---

MARCO CURSI <i>«Con molte sue fatiche»: copisti in carcere alle Stinche alla fine del medioevo (secoli XIV e XV)</i>	» 151
MARCO D'AGOSTINO <i>Manoscritti datati e manoscritti non datati di Giovanni Santamaura: confronto paleografico e proposte di ordine cronologico</i>	» 193
FLAVIA DE RUBEIS <i>La scrittura romanica e i Normanni: alcune ipotesi di lavoro</i>	» 207
MIRELLA FERRARI <i>Un documento per l'industria della carta a Milano nel secolo XIV</i>	» 221
GIAN GIACOMO FISSORE <i>Prassi autenticatoria e prospettive di organizzazione burocratica nella documentazione episcopale torinese alle soglie del Trecento</i>	» 229
MARIA ROSA FORMENTIN <i>Circolazione di codici greci a Napoli nel tardo Settecento: da Parrasio a Cotugno</i>	» 257
DONATELLA FRIOLI <i>Johannes Hinderbach († 1486) e l'abbazia di Tegernsee: per la tradizione manoscritta di Basilio Magno</i>	» 265
ANTONELLA GHIGNOLI <i>Un testo, un notaio, due abbazie: la falsa pagina decreti di Ugo dei Cadolingi per la Badia di Settimo (1091) e di Matilde di Canossa per la Badia di Marturi (1099)</i>	» 287
REINHARD HÄRTEL <i>Documenti rosacensi del Duecento a Lubiana</i>	» 311
BARBARA LOMAGISTRO <i>Note sulla genesi del documento pubblico slavo nel bacino adriatico</i>	» 335
SANDRA MACCHIAVELLO <i>Un progetto di raccolta documentaria del capitolo di San Lorenzo di Genova</i>	» 353
ANTONIO MANFREDI <i>Per la formazione di Ludovico Trevisan</i>	» 371
CRISTINA MANTEGNA <i>Il monastero di San Vincenzo al Volturno a Piacenza. Un documento controverso</i>	» 383
LUISA MIGLIO <i>Un copista Carneade?</i>	» 395

---

LUISA MIGLIO - MARCO PALMA <i>Presenze dimenticate (IV)</i>	» 407
ROSANNA MIRIELLO <i>Frate Niccolò Caccini e i suoi manoscritti</i>	» 421
GIOVANNA NICOLAJ <i>Questioni terminologiche e questioni di metodo</i>	» 451
ANTONIO OLIVIERI <i>'Notai del vescovo' e 'notai per il vescovo'. Il caso del vescovo di Vercelli Aimone di Cballant (1273-1303) nel quadro dell'evoluzione delle cancellerie vescovili tardoduecentesche nell'Italia settentrionale</i>	» 473
MARCO POZZA <i>Un falso placito per il monastero dei Santi Felice e Fortunato di Ammiana (935 febbraio)</i>	» 503
ANTONELLA ROVERE <i>I lodi consolari e la documentazione pubblica nei più antichi cartolari notarili genovesi</i>	» 513
FRANCESCA SANTONI <i>Il costo della giustizia. Badesse, avvocati e notai in un processo umbro di metà Trecento</i>	» 529
SILIO P.P. SCALFATI <i>Falsi e falsificazioni nei documenti dei primi anni tedeschi di Federico II</i>	» 551
MADDALENA SIGNORINI <i>«Et io... ho scripto questo acordo de mia man». Un documento in volgare autografo di Bartolomeo Sanvito</i>	» 561
CARLO TEDESCHI <i>Due inedite iscrizioni di San Silvestro in Capite e qualche osservazione sulla scrittura epigrafica romana del IX secolo</i>	» 577
FABIO TRONCARELLI <i>Citazioni bibliche e annotazioni in un codice della Montpellier di Pietro di Giovanni Olivi</i>	» 595
Indici delle testimonianze scritte	
Indice dei manoscritti	» 613
Indice dei documenti d'archivio	» 621
Indice delle epigrafi	» 637

UN TESTO, UN NOTAIO, DUE ABBAZIE:  
LA FALSA PAGINA DECRETI DI UGO DEI CADOLINGI  
PER LA BADIA DI SETTIMO (1091) E DI MATILDE  
DI CANOSSA PER LA BADIA DI MARTURI (1099)

*Antonella Ghignoli*

Nel 1973, studiando una particolare formula nei documenti di donazione del secolo XI emessi in favore di monasteri toscani da parte della nobiltà locale, Werner Goetz ne notava di passata la sostanziale assenza nei documenti emessi dai marchesi di Tuscia<sup>1</sup>. A eccezione infatti del documento di fondazione dell'abbazia di San Michele Arcangelo a Marturi<sup>2</sup> emesso in nome del marchese Ugo, e falso<sup>3</sup>, quella che Goetz aveva per brevità denominato «Antisimonisten-Klausel» si sarebbe trovata soltanto in un documento del 1099 emesso, sempre a favore di Marturi, dalla marchesa Matilde. La clausola del documento della marchesa compare alla fine di un passo in cui vengono stabilite le regole per l'elezione dell'abate, e suona: «remota in omnibus et per omnia execrabili venalitate simoniace heresis». Una clausola singolarmente differente da quelle che egli aveva rintracciato negli altri documenti oggetto della sua indagine, che non

<sup>1</sup> W. GOEZ, *Reformpapsttum, Adel und monastische Erneuerung in der Toscana*, in *Investiturstreit und Reichsverfassung*, hrsg. von J. FLECKESTEIN, Sigmaringen 1973 (Vorträge und Forschungen, 17), pp. 205-239: 224 nota 113.

<sup>2</sup> L'odierna Poggibonsi, in Val d'Elsa, distante una quarantina di chilometri da Firenze. Il borgo di Marturi si collocava proprio nella zona di confine fra il contado fiorentino e il contado senese; luogo reso famoso dal placito che vi si tenne nel 1076, presieduto da Nordilo messo della duchessa Beatrice e del visconte Giovanni, con il *legis doctor* Pepo presente, fra gli altri, nel collegio giudicante, per dirimere la lite sorta fra il monastero di San Michele e un Sigizo fiorentino, decisa a favore del monastero grazie anche a una celeberrima allegazione, la prima nelle fonti medievali, del Digesto.

<sup>3</sup> Si tratta della carta datata 998 luglio 25, trädita come una copia semplice, di matrice evidentemente monastica, scritta su due colonne e in minuscola diplomatica stando alle osservazioni di Wilhelm Kurze, che ne ha dimostrato con argomentazioni assolutamente condivisibili la falsità in W. KURZE, *Die Gründung des Klosters Marturi im Elsatal*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 49 (1969), pp. 239-272, ripubblicato in traduzione italiana in Id., *Gli albori dell'Abbazia di Marturi*, in Id., *Monasteri e nobiltà nel senese e nella Toscana medievale. Studi diplomatici, archeologici, genealogici, giuridici e sociali*, Siena 1989, pp. 165-201 (alle pp. 188-199 l'edizione del falso).

risultava dipendere né dal falso documento del marchese Ugo né da altri documenti destinati allo stesso monastero; però – continuava Goez – «stimmt der Passus der Urkunde Mathildis für Marturi wörtlich überein mit der Antisimonisten-Klausel in der Urkunde des Kadolingers Ughuccio für Settimo von 1090 febr. 21»<sup>4</sup>.

Da allora – da quando cioè Goez citava il documento di Matilde e il documento del conte cadolingio Uguccio direttamente dagli esemplari in archivio o da vecchie edizioni – sono passati più di 35 anni, e sono intervenute alcune novità. Il documento di Matilde, tramandato in una copia notarile del secolo XII, è stato edito come testo genuino nell'edizione critica dei documenti e delle lettere della marchesa curata presso i *Monumenta Germaniae Historica* dallo stesso Goez, il quale tuttavia nell'occasione non ha più ricordato né sfruttato quella sua precedente osservazione sulla strana coincidenza di una clausola<sup>5</sup>. Anche il documento del conte cadolingio Uguccio è stato nel frattempo pubblicato: ma il suo editore l'ha giudicato un falso in forma di originale<sup>6</sup>.

Ora, con le edizioni critiche a disposizione emerge chiaro che i due docu-

<sup>4</sup> GOEZ, *Reformpapsttum...* cit., p. 224 nota 113. In realtà, la data del documento del conte cadolingio, riportata allo stile comune, è 1091 febbraio 21: vd. *infra*, nota 6.

<sup>5</sup> *Die Urkunden und Briefen der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, hrsg. von E. GOEZ - W. GOEZ, Hannover 1998 (M.G.H. Diplomata, [5]. Laienfürsten- und Dynastenerkunden der Kaiserzeit, 2), pp. 161-164, n. 53, datato «Poggibonsi, 1090 Juni 20»; l'editore ne data la copia al secolo XIII. Il saggio GOEZ, *Reformpapsttum...* cit. non figura, d'altra parte, nemmeno nella bibliografia. Il documento è stato di recente edito una seconda volta fra le carte della badia di Marturi, ma non s'è colta l'occasione preziosa – potendo osservare il complesso della documentazione dal punto di vista del destinatario – di aggiungere qualcosa di nuovo al riguardo e di fatto è ripetuta, con elementi critici in meno, l'edizione M.G.H.: *Carte della Badia di Marturi nell'Archivio di Stato di Firenze (971-1199)*, a cura di L. CAMBI SCHMITTER, Firenze 2009 (Biblioteca della Miscellanea storica della Valdelsa, 23), pp. 89-92, n. 13. Il nostro documento è stato pubblicato in forma contratta (con la tecnica dell'epitome in senso etimologico, del 'tagliar via' ciò che non si ritiene pertinente al proprio fine) anche in N. RAUTY, *Documenti per la storia dei conti Guidi in Toscana. Le origini e i primi secoli (887-1164)*, Firenze 2003, pp. 159-160, n. 111, nel quadro di una operazione – legittima, tuttavia opinabile – di raccolta di documenti tutti epitomati, siano essi letti da esemplari in archivio o da edizioni settecentesche, si tratti di testi integrali o di semplici menzioni, citazioni, cenni e quant'altro si possa spigolare nelle fonti documentarie edite e inedite per servire alla storia dei conti Guidi; operazione, spesso non aggiornata sulle edizioni critiche nel frattempo pubblicate dei testi che vengono tagliati e cuciti in questo modo, senza peraltro affrontare mai la questione cruciale della loro tradizione (in senso di genuinità o falsità), nonostante venga esibito anche un apparato di note 'critiche' per i residui di testo pubblicati: nel caso del documento della contessa Matilde del 1099, considerato autentico, non è conosciuta l'edizione critica M.G.H. del 1998.

<sup>6</sup> *Carte della Badia di Settimo e della Badia di Buonsollazzo nell'Archivio di Stato di Firenze (998-1200)*, a cura di A. GHIGNOLI - A.R. FERRUCCI, Firenze 2004 (Memoria scripturarum. Testi, 2), pp. 47-53, n. 18, datato 1091 febbraio 21, Monte Cascioli (l'editore del documento è Ghignoli).

menti non concordano *wörtlich* soltanto per quella ‘clausola’ che Goetz aveva segnalato. I due documenti sono nella sostanza identici salvo che in alcuni luoghi – ovvii, vorrei aggiungere in anticipo. E ancora: gli interrogativi che Goetz si era posto in merito all’impossibilità di immaginare un qualche legame fra i due, tale da giustificare la presenza in entrambi i documenti di quella breve clausola<sup>7</sup> – il solo passo, si ricordi, per lui coincidente –, e che apparivano legittimi stando il modo in cui aveva letto i documenti e li aveva citati per il lettore, non hanno alcun motivo di essere posti. Perché una relazione fra i due documenti esiste: sono scritti da un medesimo notaio, che si chiama Grimaldo. Ma tale circostanza – l’identità riconosciuta del redattore di un testo – non risolve la vicenda del testo dei nostri documenti. Anzi, la complica.

Le pagine che seguono, e che offro a Cesare Scalon, tentano di ordinare elementi oggettivi, ragioni e congetture di un dubbio, il mio, che però non riesce ad aprire del tutto – come invece vorrebbe – il cerchio che è stato chiuso dalla tradizione tanto saldamente. Il senso autentico della mia offerta sta così nella speranza che esse possano suggerire a qualche lettore l’idea giusta per arrivare là, dove non è riuscito a chi le ha scritte.

### 1. *Chi è Grimaldo*

Grimaldo si sottoscrive con il titolo semplice di *notarius* nei 23 documenti redatti da lui che si sono conservati in vari fondi dell’Archivio di Stato di Firenze<sup>8</sup>. La sua attività attestata ha inizio nel 1080, quando documenta con una

<sup>7</sup> GOEZ, *Reformpapsttum...* cit., p. 224 nota 113: «An direkte Abhängigkeit wird man nicht denken müssen – aber was war dann die gemeinsame Vorlage? Als Zeugen in Mathildis Privileg fungieren ausnahmsweise drei toskanische Grafen, wenn auch keine Kadolinger!».

<sup>8</sup> Eccone l’elenco ordinato per fondi diplomatici di provenienza: ASF (FIRENZE, Archivio di Stato), *Diplomatico*, Passignano, S. Michele (Badia, Vallombrosani): 1079 marzo (codice 1702), 1079 marzo (codice 1703); *ivi*, Firenze, S. Apollonia (Benedettine), 1079 maggio (codice 1721), 1079 maggio (codice 1722), 1079 giugno (codice 1729), 1080 settembre (codice 1787), 1082 marzo (codice 1840), 1082 giugno (codice 1849), 1084 aprile (codice 1971), 1084 dicembre (codice 2018), 1086 maggio (codice 2188), 1087 gennaio (codice 2225), 1093 febbraio (codice 2483), 1094 agosto (codice 2551), 1100 luglio (codice 2854); *ivi*, Firenze, S. Frediano in Cestello (Cistercensi), 1090 febbraio 21 (codice 74063) (del quale è copia autentica la pergamena segnata 1090 febbraio 21, codice 74064), 1090 maggio (codice 2378), 1091 marzo 4 (codice 2410), 1091 settembre 2 (codice 2424), 1114 novembre (codice 3496), 1121 gennaio 25 (codice 3724); *ivi*, Firenze, S. Giovanni Battista detto di Bonifazio (Ospedale), 1099 giugno 20 (codice 2798); *ivi*, Siena, San Vigilio (pergamene del monastero di Montescalari, Vallombrosani), 1120 luglio (codice 3714).

*charta* e un *tenore* pervenuti in originale<sup>9</sup>, redatti a Settimo, una donazione in favore dell'abbazia di San Michele a Passignano. E ha termine nel 1122 con la documentazione di un *livello* redatto sempre nei pressi di Settimo – a San Martino alla Palma – per l'abbazia di Settimo, pervenuto anch'esso in originale<sup>10</sup>. Nel nostro *corpus*, d'altra parte, soltanto i due documenti in questione non sono traditi in originale.

Nei 42 anni testimoniati la scrittura di Grimaldo non cambia: è una minuscola di piccolo modulo ma tracciata con una penna tagliata larga, in modo da alternare tratti grossi verticali a tratti sottili quando la mano tira linee oblique dal basso in alto<sup>11</sup>. Posata, realizzata a tocchi di penna che, nel tracciare una lettera, danno quasi sempre luogo ad accostamenti imprecisi: tratti che si sovrappongono e sopravanzano, tratti che non si congiungono. L'impressione è quella di lettere disarticolate. Particolare è la realizzazione della coda della *g* in due tratti: il primo, breve, discende verticale sotto il rigo; il secondo, ad archetto, tracciato partendo da sinistra verso destra parallelamente al rigo di scrittura, quasi sempre non arriva a incontrare il primo in modo netto. Per la stessa tecnica a tocchi di penna, gli occhielli e le curve si spezzano (specie nel tratteggio di *e*, *h*, *m*, *n*, *p*) e l'aspetto generale e caratteristico è quello di una scrittura angolosa ad andamento 'rotto'. Una scrittura priva, naturalmente, di legature, fatte salve le legature 'organiche' *st* e *ct* e altre composizioni di tratti più tipiche, invece, di Grimaldo: *te* realizzata in 3 tratti, e *co* a forma di  $\infty$  realizzata sempre in tre tratti (prima l'arco inferiore di *c*, poi un tratto che costituisce l'arco superiore di *c* e il semiarco di *o*, quindi l'arco superiore di *o*). Inoltre, sono tipici nella scrittura di Grimaldo i tracciati di quelle che una volta, nella corsiva nuova notarile, erano la legatura *ti* con valore di affricata dentale e la legatura per la congiunzione *et*, che egli realizza con un tratteggio semplificato, in cui l'identità degli originari grafemi componenti è ormai perduta; quelle pseudo-legature sono intese, apprese e riprodotte come un unico grafema ormai da tempo nella pratica scrittoria di molti notai.

<sup>9</sup> ASF, *Diplomatico*, Passignano, S. Michele (Badia, Vallombrosani): 1079 marzo (codice 1702), 1079 marzo (codice 1703); datazione riportata allo stile moderno: 1080 marzo 1-24. In particolare, per il pezzo segnato con codice 1702, si tratta di uno splendido esempio di *tenore* autonomo, con datazione, *actum* e sottoscrizione propria, letteralmente scritto fuori della *charta*: cfr. A. GHIGNOLI, *Repromissionis pagina. Pratiche di documentazione a Pisa nel secolo XI*, «Scrineum-Rivista», 4 (2006-07), p. 82 nota 103; <http://scrineum.unipv.it/rivista/4-2007/ghignoli-pisa.pdf>.

<sup>10</sup> ASF, *Diplomatico*, Firenze, S. Frediano in Cestello, 1121 gennaio 25 (codice 3724): *Carte della Badia di Settimo...* cit., pp. 106-107, n. 45.

<sup>11</sup> Il documento base per la descrizione è ASF, *Diplomatico*, Firenze, S. Apollonia, 1087 gennaio (codice 2225), visibile operando l'opportuna ricerca (per fondo, data o codice) all'indirizzo <http://www.archiviodistato.firenze.it/diplomatico/>.

In generale le lettere sono tracciate a una certa distanza fra loro all'interno della parola, fatto però che non compromette l'effetto, nell'andamento del rigo, di una distinzione abbastanza regolare fra parole o gruppi grafici. Il foglio scritto ha un aspetto in generale arioso perché gli spazi interlineari sono più che adeguati alla presenza delle aste: quelle ascendenti, d'altra parte non sono molto pronunciate<sup>12</sup>, e poiché nell'interlinea inferiore sono in genere ancor più rare le presenze di aste (di *p* e *q*) o di tratti di lettera (di *s* o *r*) che discendono in modo evidente, sono degni di nota certi prolungamenti in aste discendenti, filiformi, orientati verso sinistra, che Grimaldo decide, ogni tanto e specie per la *r*, di apporre a lettera ultimata. È nella *completio*, infine, che Grimaldo mostra il richiamo a modelli grafici tradizionali dei notai della generazione precedente: iniziale *e-* di *ego* allungata con il corpo sotto il rigo; forte pronunciamento per le altre lettere, rispetto al corpo di modulo piccolo, delle aste soprattutto discendenti, che sono filiformi e inclinate a sinistra; troncamento *not(arius)* segnalato da una cresta su *t* chiusa a nodulo in modo da svilupparlo in una sorta di complesso *titulus diplomaticus*, un grafismo che Grimaldo replica precisamente come componente del proprio *signum*, la cui struttura richiama sostanzialmente ancora quella tradizionale a forma di *b*.

In questi 42 anni Grimaldo non cambia mai neppure la struttura del testo dei suoi documenti, sia nella forma della *charta* sia in quella del *breve*. Per la *charta* in particolare, egli continua a impiegare la forma tradizionale che i notai del territorio fiorentino hanno in uso sin dai primi anni del secolo XI, senza variarne il corredo arcaico di formule<sup>13</sup>, neppure in senso di un semplice miglioramento sul piano ortografico o grammaticale. Grimaldo, al contrario, mostra incertezza costante nella scrittura dell'*acca* (*eclesia/heclesia*) o delle geminate e delle scempie (*duppla, sumissa persona*), e permanente, direi intrinseco, è il suo ignorare le corrette forme grammaticali e sintattiche, siano concordanze e declinazioni (*mense martjus, si ego vel meos heredes*) siano coniugazioni di verbi

<sup>12</sup> Oltre alle aste superiori diritte di *b*, *d* e *l*, il tratto superiore di *s* alta – inarcato a destra o orientato a sinistra e chiuso a nodulo quando deve portare un segno abbreviativo – e la *i* tracciata alta in funzione distintiva, specie a inizio di parola, e ondulata.

<sup>13</sup> Da quella struttura della formula dei tabellioni di Ravenna del secolo VI per la quietanza del prezzo, «nihilque sibi (...) ex pretio (...) aliquid amplius redhiberi dixit», formula singolare perché originata da un clamoroso travisamento della norma (vd. J.O. TJÄDER, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, II, Stockholm 1982, p. 17), arriva e si stabilizza anche in territorio fiorentino (come in altri probabilmente) per la fondamentale mediazione della prassi documentaria longobarda questa formula che Grimaldo, con altri suoi colleghi, impiega con costanza: «pretijum vero pro ipsa vendictio mea recepi ego (...) finito pretio tantum et supletus sum unde ex eodem pretio amplius nulla exinde redere debere dixi»; la formula è citata dal documento ASF, *Diplomatico*, Firenze, S. Frediano in Cestello (Cistercensi), 1091 settembre 2 (codice 2424), pubblicata in *Carte della Badia di Settimo...* cit., p. 55, n. 19.

(*donamus et tradamus, vindimus*); mentre pervicacemente egli conserva certe abnormità formali consacrate dalla pratica notarile e trasportate ormai, fino al secolo XI, come segni tipici, tecnicismi della lingua latina delle carte, in territorio fiorentino almeno (ma non solo): in particolare, la forma *forsitans* per *forsitan* («Et quod fieri non credo, si forsitans...») e la forma *offerre* dell'infinito *offerre* nella locuzione *tradere vel offerre*.

Il *corpus* documentario che abbiamo a disposizione permette di rilevare inoltre che la formula d'invocazione verbale che Grimaldo scrive nei suoi *brevia* è sempre «In Christi nomine», mentre nella *charta* suona sempre «In nomine domini nostri Iesu Christi Dei eterni». Nella formula di datazione egli esprime il millesimo in un modo caratteristico, che condivide con pochi altri notai del territorio: «Anno ab incarnatjone eius nonagesimo primo *post mille*, quarto nonus setembris, indictjone quintadecima»<sup>14</sup>. Sembra inoltre che Grimaldo non abbia mai scritto una arenga in vita sua, se non – e che arenga, come vedremo – in occasione della redazione del documento del conte Uguccio dei Cadolingi e della marchesa Matilde di Canossa. Una presenza tipica nei testi di Grimaldo è anche la formula per rappresentare, nel caso di un negozio di cui autore sia una donna, l'interrogazione del giudice: è ampia e si incunea, come una lunga parentesi, fra la notifica «Manifestus sum ego» e la dichiarazione «quia per hanc cartulam...» all'inizio del dispositivo, e soprattutto è costante, pur variandone necessariamente gli elementi, nella sua struttura di discorso sconnesso, che sembra quasi aver guadagnato a fatica fissità e dignità di formulario, comprese abnormità morfologiche e sintattiche:

set ego quidem Bonilda interrogata sum ad Petrus iudex sacri palatji si ego per aliquius hominis virtute aut de ipso viro meo hanc cartam fecisse aut non, quapropter ego manifesta et profesa dixi quod per nullius hominis virtute neque de ipso viro meo non faciam, set certam meam bona voluntas facio et ipse vir meus michi consensum et commiatum dedi, et quia per hanc cartulam...<sup>15</sup>.

Infine, il tenore della sua sottoscrizione. Nei *brevia* – o nelle scritture 'altre' redatte però secondo la struttura del 'breve' come il *tenore* – Grimaldo si sot-

<sup>14</sup> Cito dal documento pubblicato in *Carte della Badia di Settimo...* cit., n. 19 (1091 settembre 2). Il pronome *eius* è sostituito da *Domini* quando la formula di datazione è scritta nei *brevia*, dove è collocata lontana dall'invocazione, come è noto, alla fine del testo. Un altro notaio che scrive allo stesso modo è *Gerardus notarius*, che roga documenti per Santa Maria a Buonsollazzo fra il 1084 e il 1222: vd. *Carte della Badia di Settimo...* cit., p. 278, n. 14 con indicazione dei documenti.

<sup>15</sup> Trascrivo dalla pergamena ASF, *Diplomatico*, Firenze, S. Apollonia (Benedettine), 1079 maggio (codice 1721). Le altre formule in: *ivi*, 1080 settembre (codice 1787), 1082 giugno (codice 1849), 1084 aprile (codice 1971); ASF, *Diplomatico*, Firenze, S. Frediano in Cestello, 1090 maggio (codice 2378). Si veda anche *Carte della Badia di Settimo...* cit., n. 17.

toscrive, ovviamente dopo l'apposizione del proprio *signum*, così: «Ego Grimaldus notarius qui ibi fui et hoc tenore / hunc breve scripsi». Nelle *chartae*, invece, la sua *completio* è invariabilmente in questa forma: «Ego Grimaldus notarius scriptor post tradita complevi»<sup>16</sup>.

Quanto si può osservare in merito alla pratica di Grimaldo nella redazione dell'invocazione, della datazione, dell'arenga, della formula dell'interrogazione del giudice e della *completio*, trova eccezione soltanto in due casi: nei due documenti in questione in favore di Settimo e di Marturi.

I principali clienti di Grimaldo sono l'abbazia di San Salvatore a Settimo e il monastero femminile di Santa Maria e San Benedetto a Mantignano, posto nelle sue immediate vicinanze (a due chilometri di distanza), nella pieve di San Giuliano a Settimo<sup>17</sup>, al quale sono in qualche modo legati per relazioni patrimoniali sia i Cadolingi sia, di conseguenza, l'abbazia di Settimo<sup>18</sup>. Di fatto, nella provenienza 'S. Apollonia' del *Diplomatico* fiorentino che ha ereditato l'antico archivio del monastero femminile di Mantignano, sono conservati ben 13 documenti dei suoi 23 conservati; mentre nella provenienza 'S. Frediano in Cestello', in cui sono confluite le antiche pergamene dell'abbazia di Settimo, ne sono conservati 6. I due documenti conservati nel fondo di Passignano, aventi come destinatario proprio il monastero di San Michele a Passignano, furono rogati e scritti da Grimaldo a Settimo. Il pezzo conservato nel fondo di 'S. Vigilio di Siena'<sup>19</sup>, che corrisponde all'antico archivio del monastero vallombrosano di San Cassiano a Montescalarì (posto nell'attuale comune di Figline Val d'Arno fra il Val d'Arno superiore e la Val d'Ema) è un livello stipulato fra laici, un evidente *munimen* finito in quell'archivio monastico, rogato da Grimaldo a Campi (l'odierna Campi Bisenzio), luogo vicinissimo a Settimo (a cinque chilometri di distanza), dove peraltro l'abbazia di Settimo aveva interessi<sup>20</sup>. Grimaldo dunque, stando a quel che è conservato di lui nell'arco di 42 anni di attività, non si muove da Settimo e Mantignano, alle porte di Firenze, e se si sposta, verso Firenze o il Mugello, è per raggiungere luoghi pertinenti alla pro-

<sup>16</sup> La formulazione di Grimaldo, abbastanza diffusa seguendo chissà quali discendenze di pratica notarile attraverso i secoli, preserva, come si vede, del remoto archetipo – la *completio* tabellionale post-giustiniana – anche la sua componente meno fortunata, ovvero «scriptor (huius cartule)», rispetto al «post traditam»: cfr. TjÄDER, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri...* cit., p. 35.

<sup>17</sup> Cfr. P.F. KEHR, *Regesta pontificum Romanorum. Italia Pontificia. III: Etruria*, Berolini 1908, pp. 50-51.

<sup>18</sup> Cfr. M.E. CORTESE, *Signori, castelli, città. L'aristocrazia del territorio fiorentino tra X e XII secolo*, Firenze 2007, p. 23 ss.

<sup>19</sup> Cfr. *supra*, nota 8.

<sup>20</sup> Cfr. *Carte della Badia di Settimo...* cit., pp. 52, 58. Nell'archivio antico di Settimo, peraltro, si conserva un documento di donazione destinato originariamente al monastero di Montescalarì – evidentemente un *munimen: ivi*, p. 151, n. 67.

prietà dell'abbazia di Settimo e per documentare gli interessi dei suoi abati<sup>21</sup>. Soltanto una volta la sua attività si svolge in un luogo distante e non 'suo': che cosa ci faceva nel 1099 Grimaldo in Val d'Elsa, a Marturi?

## 2. Il documento del conte cadolingio Uguccio (e quello della marchesa Matilde)

Nel 1099, lontano da Firenze, nella Val d'Elsa, Grimaldo avrebbe scritto su ordine e in nome della marchesa Matilde di Canossa una *decreti pagina* a favore dell'abbazia di Marturi. Ma prima di avvicinare di più questo suo documento, converrà dire della *decreti pagina* – e non perché l'avrebbe scritta nove anni prima – che Grimaldo avrebbe realizzato su *rogatio* del conte Uguccio dei Cadolingi e di sua moglie Cilia a favore dell'abbazia di Settimo.

La *pagina* cadolingia è un falso, che si presenta come un originale<sup>22</sup>. Di Grimaldo e del giudice Giovanni, sottoscrittore in quanto inquisitore della contessa Cilia coautrice della donazione, sono imitati i *signa* ma niente di più<sup>23</sup>, perché la pergamena, rigata, porta un testo scritto 'alla maniera' di una minuscola diplomatica di tardo XII secolo e palesa di voler riprodurre un modello di tipo cancelleresco generico (*litterae notabiliores* per le iniziali delle parti del testo, legature a ponte, abbellimenti di aste e più singolarmente di prolungamenti discendenti delle lettere) anche se è vagamente richiamato quello pontificio. La realizzazione materiale di questo artificio, tuttavia, potrebbe anche collocarsi, a giudicare dalla scrittura pur atteggiata, nei primi anni del secolo XIII. Quanto al testo, dei testi di Grimaldo non ha nulla: a parte l'ortografia e la *grammatica* osservate in maniera strabiliante, il lessico aulico, la presenza del *cursus* a inizio di frase e in chiusura, decisivo per il giudizio dell'editore è il reimpiego di un ampio brano del formulario dei privilegi pontifici<sup>24</sup>. Benché sia quasi sempre impossibile individuare l'occasione precisa di fabbricazione di un falso, è evidente che il fuoco di questo testo è l'autonomia dell'abbazia di Set-

<sup>21</sup> Il che vuol dire anche, nel torno d'anni della sua attività, rogare documenti in castelli e luoghi cadolingi a nome di membri di quella famiglia: una cartina degli spostamenti di Grimaldo, in altre parole, potrebbe benissimo coincidere con quella dei possedimenti cadolingi: CORTESE, *Signori, castelli, città...* cit., p. 59, carta 5.

<sup>22</sup> *Carte della Badia di Settimo...* cit., p. 47, n. †18.

<sup>23</sup> Per confrontare il *signum* e la sottoscrizione autentica di *Iohannes* «iudex sacri palatii» vd. ASF, *Diplomatico*, Firenze, S. Apollonia (Benedettine), 1086 gennaio 12, riprodotto parzialmente in *Carte della Badia di Settimo...* cit., tav. 9. Giovanni è attivo, come Grimaldo, nella documentazione del monastero di Santa Maria a Mantignano.

<sup>24</sup> *Carte della Badia di Settimo...* cit., pp. 48-49.

timo dal patronato cadolingio<sup>25</sup>, questione cruciale nel corso del XII secolo con l'estinzione della famiglia e l'aprirsi di una questione della sua eredità con inevitabili conseguenze per Settimo e le sue proprietà<sup>26</sup>.

Il punto forte del giudizio di falso insiste dunque sul testo, non sulla forma. Per come appare il manufatto – nonostante un particolare appena percepibile ma notevole, di cercare l'effetto di una autografia, cambiando penna, inchiostro e atteggiamento di scrittura, nella riproduzione della sottoscrizione del giudice Giovanni inquisitore della contessa<sup>27</sup> – il suo artefice potrebbe anche aver eseguito, a sua volta, la copia imitativa di un antigrafo. Resta il fatto che quell'antigrafo era un falso. Come che sia, è proprio questo foglio di pergamena che, in quanto giudicato *authenticum* della solenne rinuncia cadolingia, fu fatto copiare con tutte le solennità, compreso il sigillo vescovile, e con tutte le garanzie di autenticità e pubblicità per mano di giudice e notaio pubblico nella curia del vescovo di Firenze fra il 1303 e il 1309, entrando così nel novero dei *privilegia* nel *registrum authenticum* di Settimo<sup>28</sup>.

Il testo che sarebbe stato rogato dal notaio Grimaldo nel 1091 nel castello cadolingio di Montecascioli<sup>29</sup> posto nelle immediate vicinanze dell'abbazia di Settimo non è, dunque, di Grimaldo. Ne discende che neppure il testo che sarebbe stato da lui scritto a Marturi, oggi Poggibonsi, nel 1099 – poiché è identico a quello nella buona sostanza – è autentico. Si può pertanto già affermare che la *pagina decreti* emessa in nome di Matilde di Canossa a favore dell'abbazia di Marturi, considerata genuina da tutti gli editori, è in realtà un falso.

Il suo testo è tramandato in forma di copia autentica notarile. Il notaio si chiama Maurino: la sua attività è attestata fra il 1174 e il 1192 in diverse pergamene conservate dall'abbazia di Marturi<sup>30</sup> ma anche dal monastero di Badia a Isola<sup>31</sup>: dunque nella Val d'Elsa fra Poggibonsi e Monteriggioni, al servizio delle principali istituzioni monastiche della zona. Maurino nelle sue sottoscrizioni

<sup>25</sup> Il conte Uguccio e sua moglie Cilia – rievoco dal regesto del documento, e per il dettaglio si veda *infra*, § 3, sezioni E-H del testo pubblicato nella colonna di sinistra – intendono *conrobore* in perpetuo il monastero vietando innanzitutto a chiunque dei loro eredi di mutarne l'ordine, confermando tutti i beni donati a Settimo dalla loro famiglia e, soprattutto, privando se stessi e i loro eredi dello *ius patronatus* sul monastero, della facoltà di alienarne i beni e di dividerli in caso di divisioni patrimoniali assicurando la libera elezione dell'abate.

<sup>26</sup> Cfr. *Carte della Badia di Settimo...* cit., pp. 50-51.

<sup>27</sup> *Ivi*, pp. 48-49.

<sup>28</sup> *Ivi*, p. 51. La copia è ASF, *Diplomatico*, Firenze, S. Frediano in Cestello (Cistercensi), 1090 febbraio 21 (codice 74064) (vd. *supra*, nota 8).

<sup>29</sup> CORTESE, *Signori, castelli, città...* cit., p. 23.

<sup>30</sup> Cfr. *Carte della Badia di Marturi...* cit., nn. 67, 73, 74, 92, 99.

<sup>31</sup> Cfr. P. CAMMAROSANO, *Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell'età romanica. Con una edizione dei documenti 953-1215*, Castelfiorentino 1993, nn. 85, 86, 93, 98.

mostra indifferentemente – almeno a un primo esame non approfondito – sin dal 1178, due tipi di qualifiche: «Maurinus sacri palatii iudex et notarius», quindi «Maurinus invictissimi Romanorum imperatoris Frederigi iudex publicus atque notarius»<sup>32</sup>. Il suo *signum* è una mano che impugna un'ascia.

Maurino copiò la nostra *pagina* su un rotolo di pergamena formato da due fogli incollati, facendola seguire dalla copia di un altro documento di Matilde, emesso dalla contessa a Cavallare sul Cecina nel 1107 e scritto dall'arciprete *Frugerius* suo cappellano<sup>33</sup>, e appose soltanto infine la propria sottoscrizione: «Ego Maurinus sacri palatii iudex horum exemplarum autentica vidi et legi et quicquid in eis repperi, scripsi et ideo subscripsi». Come era consueto, Maurino riprodusse imitativamente soltanto i segni considerati validativi dei suoi due *authentica* e le loro solennità: i *signa tabellionatus* (di Grimaldo e del giudice Giovanni) e i *signa manuum* nel caso della nostra *pagina*<sup>34</sup>, la croce combinata col celebre motto per la sottoscrizione di Matilde, in tutti e due i documenti, e la scrittura distintiva nel caso del secondo documento matildino scritto da *Frugerius*. Si tratta dunque di un *dossier* di documenti emessi in nome della marchesa che l'abbazia fece allestire e con ogni verosimiglianza nel contesto di quella lunga lite che la oppose alla pieve di Santa Maria dello stesso borgo di Marturi<sup>35</sup>. Un secondo *dossier* confezionato da Maurino per lo stesso motivo trasmette una serie di privilegi pontifici – che confermavano peraltro privilegi precedenti palesemente falsi – in copia integrale e in estratto<sup>36</sup>. Insomma, Marturi non ha una tradizione originale dei suoi documenti 'importanti', pontifici e marchionali. Le controversie patrimoniali hanno determinato una tradizione di copie, quando va bene, o una tradizione di falsi. A partire, come si ricorderà, dalla stessa carta di fondazione del monastero<sup>37</sup>.

<sup>32</sup> ASF, *Diplomatico*, Firenze, S. Giovanni Battista detto di Bonifazio, 1178 agosto 11; *ivi*, 1178 gennaio 1 (datazione riportata allo stile moderno: 1179 gennaio 1); cfr. *Carte della Badia di Marturi...* cit., nn. 73 e 74.

<sup>33</sup> Giudicato genuino nelle edizioni: *Die Urkunden und Briefen...* cit., pp. 283-285, n. 105; *Carte della Badia di Marturi...* cit., pp. 93-95, n. 14.

<sup>34</sup> Una riproduzione dell'escatocollo della *pagina* è anche in *Die Urkunden und Briefen...* cit., Abb. 12.

<sup>35</sup> Vd. KEHR, *Regesta pontificum Romanorum...* cit., pp. 61-65 per la serie di mandati pontifici in merito.

<sup>36</sup> I privilegi falsi confermati sono quelli di Stefano IV, Adriano II, Giovanni VIII e Formoso: cfr. KEHR, *Regesta pontificum Romanorum...* cit., p. 62, nn. 1-4. Il dossier è: ASF, *Diplomatico*, S. Giovanni Battista detto di Bonifazio, 1068 novembre 1 (cfr. *Carte della Badia di Marturi...* cit., p. 73, n. 8).

<sup>37</sup> Cfr. *supra*, nota 3.

## 3. Il testo 'comune'

È tempo di avere sotto gli occhi il testo falso, attribuito a Grimaldo, che i nostri due documenti trasmettono in forma diversa: il primo come pseudo-originale (o in linea teorica come copia semplice imitativa di pseudo-originale), il secondo nella forma di copia autentica parzialmente imitativa. Nella colonna di sinistra è pubblicato il testo della *pagina* datata 1091 per Settimo, nella colonna di destra quello datato 1099 per Marturi<sup>38</sup>. In tondo, il testo comune; in corsivo, le varianti di forma; in grassetto, le varianti di sostanza.

(S) In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Quam sit necessarium *prospicere monasteriorum quieti* et de eorum perpetua stabilitate tractare, ipsa nos eorum devotio qui ea construxerunt informat. Quoniam ad hoc eadem venerabilia loca edificare voluerunt, ut per omnia Deus inibi honoretur videlicet in officiis nocturnis et diurnis, in sacrificiis atque elemosinis nec non in exhibitione humanitatis *adientantium* et ceteris bonis operibus, quatinus in eterna vita ipse *omnipotens Deus* per illis valeat esse propitius.

Quapropter ego **Ugo qui Ugitione comes vocatur filius bone memorie Bulgari comitis cum dilectissima coniuge mea, filia bone memorie Teuzi, nomine Cilia**

- set ego **Cilia** interrogata a Iohanne iudice sacri palatii **per consensum viri mei** spontanea mea voluntate -

**communiter** pro Dei timore et **remedio animarum nostrarum** et parentum nostrorum per huius nostri decreti paginam monasterium **nostrum** quod est constructum ad honorem **Domini salvatoris mundi** in loco **Septimo scilicet curte nostra** *previdimus corroborare* in perpetuum.

(S) In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Quam sit necessarium *quieti monasteriorum prospicere* et de eorum perpetua stabilitate tractare, ipsa nos eorum devotio qui ea construxerunt informat. Quoniam ad hoc eadem venerabilia loca edificare voluerunt, ut per omnia Deus inibi honoretur videlicet in officiis nocturnis et diurnis, in sacrificiis atque elemosinis nec non in exhibitione humanitatis *adventantium* et ceteris bonis operibus, quatinus in eterna vita ipse *Deus omnipotens pro* illis valeat esse propitius.

Quapropter ego **Matilda comitissa et ducatrix filia bone memorie Bonifatii marchionis et ducis**

C - set ego **Matilda** interrogata a Iohanne iudice sacri palatii spontanea mea voluntate -

D pro Dei timore et **anime mee remedio** *et animarum* parentum nostrorum per huius nostri decreti paginam monasterium quod est constructum ad honorem **sancti Michahelis** in loco **Martura** *corroborare previdimus* in perpetuum.

<sup>38</sup> Rispettivamente *Carte della Badia di Settimo...* cit., n. 18 e *Die Urkunden und Briefen...* cit., n. 53. Rispetto all'edizione *M.G.H.*, ho omologato i segni convenzionali: (S) sta per il signum professionale del notaio rogatario e dei notai e giudici sottoscrittori, (SM) sta per il disegno tipico 'a grata' per il *signum manus* eseguito da Grimaldo. Ovviamente questa edizione, del tutto funzionale allo studio, fa a meno di ogni altro segno convenzionale o testo, a partire dall'apparato, delle edizioni critiche, alle quali si rinvia.

Statuentes quatinus neque nos neque aliquis nostrorum heredum prefatum monasterium audeat immutare ad alium ordinem vel transferre sibi vel aliis ad aliquod seculare commodum, set sit permanens usque in finem in eo ordine vel statu quo nunc esse decernitur libere, ut decet domum Dei absque aliqua molestia.

Confirmamus itaque omnia que eidem venerabili loco tam a nobis quam a **parentibus** nostris quocumque modo, scripto seu sine scripto vel aliqua commutatione, sive que facta est in toto circuitu ipsius monasterii sive alibi data vel concessa sunt, que nunc possidere videtur vel alii homines per eum et postremum universa, que nunc a quibuscumque hominibus vel partibus *acquisita possidere* vel in posterum *Deo opitulante* acquirere ab aliqua persona de nostro **comitatu** potuerit, sive illa sit libera sive ancilla, quocumque modo nobis attineat, proprietario iure deveniat monasterio in tota supradicta curte **nostra de Septimo et suis videlicet pertinentiis et in Somaria et in Monte Morello et Mangone et Ficilio, Bibione, Turrin, Monte Bognoli et in plebe de Seiano, comitatu Pistoriensi, et infra plebem de Campi vel per alia loca cuiuscumque modi *possessionis* aut bona sunt, tam in rebus mobilibus quam et immobilibus, irrefragabiliter sibi in perpetuum permanenda.**

Proinde auferimus a nobis et quibuscumque *scilicet* de nostra progenie nati fuerint omne ius **patronatus et potestatem** de predicto venerabili loco et de omnibus rebus sibi pertinentibus aliquo modo in aliam quamlibet partem dandi vel alienandi sive locandi vel aliis quasi piis de causis quolibet titulo transferendi vel nobis retinendi.

E Statuentes quatinus neque nos neque aliquis nostrorum heredum **vel proheredum** prefatum monasterium *aliquo modo inquietare* audeat *aut* immutare ad alium ordinem vel transferre sibi vel aliis ad aliquod seculare commodum, *sed* sit permanens usque in finem in eo ordine vel statu quo nunc esse decernitur libere, ut decet domum Dei absque aliqua molestia **ex industria nostra vel heredum nostrorum aut proheredum seu alicuius nostrorum hominum.**

F Confirmamus itaque omnia que eidem venerabili loco tam a nobis quam a **maioribus** nostris quocumque modo, scripto seu sine scripto vel aliqua commutatione sive que facta est in toto circuitu ipsius monasterii sive alibi data vel concessa sunt, que nunc possidere videtur vel alii homines per eum et postremum universa, que nunc a quibuscumque hominibus vel partibus *possidet acquisita* vel in posterum *opitulante Deo* acquirere ab aliqua persona de nostro **ducatu** potuerit, sive illa sit libera sive ancilla, quocumque modo nobis attineat, proprietario iure deveniat monasterio in tota supradicta curte **de Martura et suis pertinentiis et hospitale quod Iohannes clericus edificavit iuxta burgum supradicte curtis atque etiam in tota Tuscia vel Romagna seu per omnia nostra** loca cuiuscumque modi *possessiones* aut bona sunt, tam in rebus mobilibus quam et *immobilibus*, irrefragabiliter sibi in perpetuum permanenda.

G Proinde auferimus a nobis et quibuscumque *scilicet* de nostra progenie nati fuerint aut **bona nostra tenuerint**, omne ius de predicto venerabili loco atque de omnibus rebus sibi pertinentibus **et ne potestatem** aliquo modo **habeant** in aliam quamlibet partem dandi vel alienandi sive locandi *aut* aliis quasi piis de causis quolibet titulo transferendi vel nobis retinendi.

**Item si aliquando inter nostros heredes H  
divisio apparuerit, nulli eorum liceat pos-  
sessionem sepefati monasterii dividere,  
set ubicumque inter partes eorum pos-  
sessio eiusdem monasterii fuerit sine ali-  
qua contradictione integra in potestate  
monasterii persistat. Nam aliis quemad-  
modum nec nobis hanc potestatem non  
relinquimus.**

Item omnino volumus et per hanc nostri I  
decreti paginam, sicut et que supradicta  
sunt, ad posteros conservandum transmit-  
timus ut, obeunte abbate, non alius ibi  
quacumque obreptionis astutia ordinetur  
nisi quem fratres eiusdem cenobii secun-  
dum timorem Dei elegerint maxime de  
eadem congregatione si idoneus inventus  
fuerit; quod si talis qui huic regimini con-  
veniat inter eos inveniri non potuerit,  
aliunde sibi pastorem et magistrum expe-  
tant, remota in omnibus et per omnia exe-  
crabili venalitate simoniace heresis.

Item omnino volumus et per hanc *nos-  
tram* decreti paginam, sicut et que supra-  
dicta sunt, ad posteros conservandum  
transmittimus ut, obeunte abbate, non  
alius ibi quacumque obreptionis astutia  
ordinetur nisi quem fratres eiusdem ceno-  
bii secundum timorem Dei elegerint  
maxime de eadem congregatione si ido-  
neus *inter eos* inventus fuerit, **absque mo-  
lestia nostra**; quod si talis qui huic regi-  
mini *congruat* inter eos inveniri non po-  
tuerit, **sine impedimento nostri**, aliunde  
sibi pastorem et magistrum expetant, re-  
mota in omnibus et per omnia execrabili  
venalitate simoniace heresis.

Ipse autem abbas licet constet auctoritate L  
sacre legis nec non privilegiis summi pon-  
tificis apostolice sedis satis decenter *coni-  
tus* atque munitus, a quo etiam solummo-  
do secundum priscam eiusdem monaste-  
rii consuetudinem consecrationem vel iu-  
dicium accipit, *nostrae* tamen *tuitionis* suf-  
fragium **concessionisque licentiam** sibi  
adesse per omnia sciat, ut sicut in corpo-  
re monasterii ita in omnibus curtibus vel  
ecclesiis iuri sui cenobii pertinentibus li-  
beram habeat facultatem tollendi, locan-  
di, ordinandi, iudicandi, in personis vel in  
rebus mobilibus et immobilibus pro sua  
suorumque utilitate **secundum equitatis  
rationem sibi dictamtem** absque alicuius  
nostrorum vel suorum contradictione.

Ipse autem abbas licet constet auctoritate  
sacre legis nec non privilegiis summi pon-  
tificis apostolice sedis satis decenter *con-  
ditus* atque munitus, a quo etiam solum-  
modo secundum priscam eiusdem monas-  
terii consuetudinem consecrationem vel  
iudicium accipit, *nostrae* tamen *adiutorii*  
suffragium sibi adesse per omnia sciat, ut  
sicut in corpore monasterii ita in omnibus  
curtibus vel ecclesiis iuri sui cenobii per-  
tinentibus liberam habeat facultatem tol-  
lendi, locandi, ordinandi, iudicandi, in  
personis vel in rebus mobilibus et immo-  
bilibus pro sua suorumque utilitate  
absque alicuius nostrorum vel suorum  
contradictione.

Si quis preterea nostrum nostrorumque  
**heredum** et qui de nostra progenie nati  
sunt vel fuerint, abbatem *electum* in pre-

Si quis preterea nostrum nostrorumque  
**hominum seu nostrorum heredum** et qui  
de nostra progenie nati sunt vel fuerint,

dictum monasterium aut monachos *ibi Deo servientes* absque licentia eiusdem abbatis **molestaverint aut eiecerint** aut res predicto monasterio pertinentes abstulerint vel contenderint vel minuaverint aliquo modo, si post quod noverit infra *XXXta* dies non emendaverit et cum necesse fuerit *ibi adiutor et defensor* non extiterit **prout sibi competerit** vel si omnia que supra scripta sunt non observaverit, tunc componere et dare debeat ad supradicti monasterii partem penam auri optimi libras **centum** et hoc scriptum in suo permaneat robore.

Que omnia in hanc cartulam scribere rogavimus et manibus nostris in manu **Aztonis** abbatis sepefati monasterii de **Septimo** Deo offerenda posuimus sibi suisque successoribus servanda omnia in perpetuum.

Factum est hoc anno dominice incarnationis **millesimo nonagesimo, nona kalendas martii, indictione quartadecima, in Monte Cassoli**, comitatu Florentino; feliciter.

Signa (SM) + *manuum* **supradictorum iugaliū qui** hoc decretum confirmationis et libertatis **suprascripti monasterii**, sicut super legitur fieri **rogaverunt**.

(S) Ego Iohannes iudex sacri palatii predictam **comitissam** interrogavi et subscripsi.

Signa (SM) *manuum* **Ugi filii bone memorie Ugi filii Ragiberti et Nerli filii bo-**

abbatem *constitutum* in predictum monasterium aut monachos *ibi servientes* **seu laicos ipsius monasterii vel clericos** absque licentia eiusdem abbatis **offenderint** aut res predicto monasterio pertinentes abstulerint vel contenderint *seu* minuaverint **aut molestaverint** aliquo modo, si post quod noverit infra *triginta* dies non emendaverit et cum necesse fuerit *ibi adiutor* non extiterit vel si omnia que supra scripta sunt *bona fide* non observaverit, tunc componere et dare debeat ad supradicti monasterii partem penam auri optimi libras **ducentas** et hoc scriptum in suo permaneat robore.

N Que omnia in hanc cartulam scribere rogavimus et manibus nostris in manu **Iohannis** abbatis sepefati monasterii de **Martura** Deo offerenda posuimus sibi suisque successoribus servanda omnia in perpetuum.

O Factum est hoc anno dominice incarnationis **millesimo nonagesimo nono, duodecima kalendas iulii, indictione VII, in Martura**, comitatu Florentino; feliciter.

P **+ Matilda Dei gratia si quid est.**

Q Signa *manuum* (SM) **supradicte ducatricis que** hoc decretum confirmationis, sicut *superius* legitur fieri **rogavit**.

R (S) Ego Iohannes iudex sacri palatii predictam **ducatricem** interrogavi et subscripsi.

S (S) Ego **Fralmus causidicus sacri palatii ibidem fui et subscripsi.**

T (S) Ego **Ardericus iudex interfui et subscripsi.**

U (S) Ego **Seniorellus iudex donni imperatoris interfui et subscripsi.**

V (S) Ego **Ubaldu advocatus interfui.**

W (S) Ego **Curradus iudex donni imperatoris ibi fui et subscripsi.**

Y Signa *manuum* (SM) **Guidonis comitis et Alberti et Ildibrandini comites, filii bone**

ne memorie Segnorelli et Lupicini filii Corbationis et Bernardi filii Uberti et Porcelli filii Pagani et Ugi filii Vulpule et Ugi filii Uberti et Iocoli filii Segnorelli et Asquini et Rainerii de Novule et aliorum plurium rogati testes.

(S) Ego Grimaldus notarius *qui* ibi fui et rogatu **predictorum iugalium** decretum huius pagine complevi post traditum.

memorie Ildibrandi comitis, et Gottuli filii bone memorie Gemme et Orlandini filii bone memorie Rolandi et Arnolfi filii bone memorie Stefani et Teuzi filii Aldiberti et aliorum plurium rogati testes.

Z (S) Ego Grimaldus notarius ibi fui et rogatu **atque iussione supradicte domine Matildis marchionisse** decretum huius pagine complevi post traditum.

Nella critica interna del documento del conte Uguccio, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, era già stata rilevata dal suo editore l'estraneità di questo testo rispetto ai testi autentici di Grimaldo per lessico, *grammatica* e retorica. Una obiezione, che puntasse in qualche modo a spiegare un tale cambio radicale di registro da parte di Grimaldo (ammesso che sia legittimo sul piano storico anche solo pensarlo come possibile) sulla base della dignità politica degli autori – un conte e una marchesa, ancorché senza, come è certo, una propria cancelleria – e dell'importanza dell'azione documentata, non sta in piedi. Così come quella che puntasse a mettere in dubbio la falsità del testo, e di conseguenza dei due documenti, con l'argomento che, appunto, di documenti di Grimaldo con questo testo ce ne sono due, e non uno. Come dire che sarebbe provata l'applicazione di un formulario particolare da parte Grimaldo.

Del testo 'comune' vediamo, innanzitutto, i segni macroscopici della non autenticità. Il lungo brano sull'elezione dell'abate («obeunte abbate (...) inventus fuerit», sezione I) è ripetizione alla lettera di un passo tipico del formulario dei privilegi pontifici<sup>39</sup>. Sono riprese letterali dal formulario dei privilegi o delle *litterae* pontificie anche i seguenti passaggi più brevi: «per huius nostri decreti paginam (...) prevedimus conrobore in perpetuum» (sezione D), «vel in posterum Deo opitulante acquire potuerit» (sezione F), «vel aliis quasi piis de causis» (sezione G). Presi della struttura argomentativa dei testi pontifici, anche gli attacchi dei periodi principali, con il *cursus* che comportano: «Quapropter» dopo l'arenga (sezione B), «Statuentes quatinus» (sezione E), «Confirmamus itaque omnia que eidem venerabili loco» (sezione F). È impossibile – e in fondo inutile – identificare in precisi documenti le fonti puntuali in questi casi.

Al contrario ha una fonte identificabile, non costituita da testi documentari

<sup>39</sup> Soltanto per comodità, rinvio a un privilegio conservato nello stesso archivio di Settimo che lo ripete esattamente: quello di Urbano II del 1094 (*Carte della Badia di Settimo...* cit., n. 22). Ma il passo è diffusissimo, con varianti ovviamente, e fin addentro al XII secolo.

ancorché di curia, e assolutamente straordinaria la parte iniziale dell'arenga e il relativo elemento finale «Quam sit necessarium prospicere monasteriorum quieti et de eorum perpetua stabilitate tractare (...) informat» (sezione A); come straordinaria sarebbe l'arenga in sé per un notaio che normalmente non ne scrive. La fonte è il canone gregoriano «Quam sit necessarium» che, secondo i più recenti studi, compare per la prima volta riportato per intero, come 'canone 39', nella collezione *Diversorum patrum sententie* detta anche *Collectio LXXIV titulorum* (74T)<sup>40</sup>. Eccone l'inizio:

Quam sit necessarium monasteriorum quieti prospicere et de eorum perpetua securitate tractare, anteactum nos officium quod in regimine cenobii exhibuimus informat.

Si tratta di una epistola falsa – è la Jaffé-Ewald †1366 – forgiata con ogni probabilità intorno alla metà del secolo XI, riprendendo per la sua parte iniziale l'epistola *Reg.* 8,17 (*Gregorius Mariniano episcopo Ravennae*)<sup>41</sup>, cambiando ovviamente il destinatario (in *Gregorius episcopus episcopis omnibus*), alterandone il testo in alcuni punti e aggiungendovi parti tratte dal testo di un'altra epistola, la *Reg.* 5,49 (*Gregorius Castorio episcopo Ariminensi*)<sup>42</sup>.

È noto – dagli studi di Munier, Wasselynck, Gaudemet per citarne alcuni – che la tradizione canonistica ha molto impiegato, elaborato e diffuso le opere di Gregorio Magno. Ma la rielaborazione (o falsificazione) di questa epistola *Reg.* 8,17 ha qualcosa di particolare, che va detto con le parole di Giorgio Picasso:

La tradizione canonistica, come è avvenuto per molte altre lettere del medesimo papa, se ne è impadronita e, in questo caso, ne ha fatto, per così dire, una specie di proclama della libertà dei monasteri<sup>43</sup>.

<sup>40</sup> La scheda descrittiva aggiornata di questa collezione, in L. FOWLER-MAGERL, *Clavis canonum. Selected Canon Law Collections Before 1140. Access with Data Processing*, Hannover 2005 (M.G.H. Hilfsmittel, 21), pp. 110-119, in particolare vd. p. 113.

<sup>41</sup> GREGORII MAGNI *Registrum epistularum, libri I-XII*, ed. D. NORBERG, Turnholti 1982, pp. 536-538.

<sup>42</sup> La ricostruzione del testo della 'nuova' epistola ampliata è in G. PICASSO, «*Quam sit necessarium monasteriorum quieti prospicere*» (*Reg.* 8.17): *sulla fortuna di un canone gregoriano*, in Id., *Sacri canones et monastica regula. Disciplina canonica e vita monastica nella società medievale*, Milano 2006, pp. 194-197. Ovviamente Picasso ha seguito la fortuna dell'intero canone nelle collezioni canoniche; non poteva conoscere la parziale e funzionale tradizione su questo fronte documentario. Notevole è la variante del *nos* introdotta dal falsario nelle prime righe del canone a sostituzione del *vos* del testo genuino di *Reg.* 8,17 che infatti suona: «*Quam sit necessarium monasteriorum quieti prospicere et de eorum perpetua securitate tractare, anteactum vos officium quod in regimine monasterii exhibuistis informat*», evidentemente per attribuire ora solo al pontefice, secondo Picasso, la precedente esperienza monastica a quel modo richiamata, che invece nella realtà riflessa nel testo dell'epistola genuina era stata anche del vescovo Mariniano.

<sup>43</sup> PICASSO, «*Quam sit necessarium monasteriorum quieti prospicere*»... cit., p. 193.

Dopo la prima comparsa nella collezione 74T, la sua diffusione nelle altre collezioni della seconda metà del secolo XI è notevolmente testimoniata: il falso canone s'incontra, esattamente così come lo si legge nella 74T, nella *Collectio canonum* di Anselmo da Lucca, quindi nella raccolta di Deusdedit; mentre, in una forma che contamina Jaffé-Ewald †1366 con elementi dell'autentica Reg. 8,17, figura nel Polycarpo; lo si ritrova anche nella raccolta di canoni composta nei primi anni del secolo XII e inserita da Gregorio di Catino nel *Regestum farfense*<sup>44</sup>. Di certo, sul finire dell'età gregoriana e nel periodo di papa Urbano II che aveva fortemente sollecitato la ripresa del potere episcopale per estendere la riforma, il nostro canone compare nelle più importanti sillogi canonistiche prima di finire fissato nel *Decretum Gratiani* (C. 18, q. 2, c. 5: *De libertate monachorum*), e alla sua diffusione contribuirono senza alcun dubbio quei florilegi patristici che venivano composti soprattutto in ambiente monastico<sup>45</sup>.

Il canone si legge infatti in un testo di questo genere portato dal ms. PISA, Seminario di S. Caterina, 59 esemplato nei primi anni del secolo XII, che per il resto contiene una abbreviazione della *Collectio canonum* di Anselmo da Lucca<sup>46</sup>. E si legge come primo brano in un altro florilegio trascritto come una sorta di appendice in uno dei tre testimoni, tutti toscani e tutti esemplati agli inizi del secolo XII, della *Collectio CLXXXIII titulorum* detta anche *Liber canonum diversorum sanctorum patrum* (183T)<sup>47</sup>. Il testimone è il ms. Riccardiano 3006 (ex 3108), un codice confezionato con ogni probabilità, proprio per la presenza di questa 'appendice', in un ambiente attento e interessato alla problematica monastica<sup>48</sup>. Non se ne conosce comunque la provenienza, e nessuna traccia il mano-

<sup>44</sup> *Collectio canonum Regesto Farfensi inserta*, ed. TH. KÖLZER, Città del Vaticano 1982 (Monumenta iuris canonici, series B. Corpus collectionum, 5).

<sup>45</sup> Cfr. PICASSO, «*Quam sit necessarium monasteriorum quieti prospicere*»... cit., pp. 200-202.

<sup>46</sup> Segnalato per la prima volta in G. MICCOLI, *Un florilegio sulla dignità e i diritti del monachismo* (Cod. Pis. S. Cat. 59, fol. 1-16), «*Bullettino storico pisano*», 33-35 (1964-65), pp. 117-129. Se ne veda la scheda aggiornata in FOWLER-MAGERL, *Clavis canonum*... cit., pp. 224-225.

<sup>47</sup> Collezione canonica composta sicuramente nella Toscana nord-occidentale, probabilmente in ambiente canonico, forse in una chiesa di Lucca, nel ventennio fra il 1063 e il 1083-85. Su formazione del testo e sua tradizione, su datazione e valutazione dei suoi testimoni si veda l'introduzione all'edizione critica: *Liber canonum diversorum sanctorum patrum sive Collectio in CLXXXIII titulos digesta*, ed. G. MOTTA, Città del Vaticano 1988 (Monumenta iuris canonici, series B. Corpus collectionum, 7). Cfr. anche FOWLER-MAGERL, *Clavis canonum*... cit., pp. 100-102. Questa collezione non sarebbe pertanto annoverabile fra le vere e proprie *monastische Kanonenversammlungen* sulle quali si veda TH. KÖLZER, *Monchtüm und Kirchenrecht. Bemerkungen zu monastischen Kanonensammlungen der vorgratianischen Zeit*, «*Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung*», 69 (1983), pp. 121-142.

<sup>48</sup> Cfr. G. PICASSO, *Ancora un florilegio patristico sulle prerogative dei monaci* (Firenze, Riccardiana 3006, ff. 203r-205v), in *Sacri canones et monastica regula*... cit., pp. 205-217.

scritto riporta per poterla anche solo congetturare. La mano che ha trascritto il florilegio alle carte 203r-205v, e che è la stessa che ha esemplato nelle carte precedenti il testo della 183T, è concordemente datata in letteratura agli inizi del secolo XII<sup>49</sup>. A un esame paleografico, però, non ho rilevato nulla che possa impedire di datare questa tarda carolina libraria al pieno XII secolo.

Possiamo adesso recuperare, ai fini critici e di prova, anche i segni ‘relativi’ della non autenticità, quelli che l’indagine fatta sulla pratica autentica di Grimaldo può ora mettere in rilievo: l’invocazione, che è in tenore diverso, «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti» (sezione A); la formula dell’interrogazione del giudice Giovanni (sezione C) – presenza coerente nel documento di Settimo per la moglie del conte, ma meno scontata nel documento di Matilde, anzi anomala rispetto alla sua documentazione genuina –, che il compositore ha significativamente semplificato, epurando la parte drammatica e quasi incomprendibile dell’eloquio della donna delle versioni autentiche di Grimaldo; la formula di datazione – spostata in posizione finale più adatta a documenti solenni – che è riportata a dettato normale eliminando la caratteristica espressione *post mille* dell’autentico Grimaldo (sezione O); la *completio*, infine, (sezione Z) contaminata, forse per conferirle maggiore certezza, con un elemento che Grimaldo scriveva solo nei brevia («(...) ibi fui...»), nella quale è stato invertito l’ordine autentico, e tradizionale, dei termini – «post traditam complevi» – in «complevi post traditum» (in una nuova concordanza al maschile per *decretum*), pensando – forse – di correggere e di ripristinare in questo modo la logica («l’ho completato, poi consegnato») di cui doveva sembrare assolutamente privo, agli occhi di qualcuno che non era un notaio e del secolo XI, il dettato originale («dopo che l’ho / è stata consegnata, l’ho completata») di una formuletta di così lunga durata, complessa e misteriosa nella sua storia ma ormai tradizionale e tecnica, come il *post traditam complevi*.

I segni ‘relativi’ di non autenticità dicono però anche che, dinanzi agli occhi del compositore del nostro testo, stava sicuramente un documento autentico di un notaio di fine secolo XI: Grimaldo.

#### 4. Come si è realizzato il testo? Come si sono realizzati i documenti?

Anche cogliendo con un colpo d’occhio i due testi affrontati riportati nel paragrafo precedente, si percepisce netta la presenza di un testo comune (quello in tondo) che, realizzandosi nei due testimoni che sono i nostri due documenti, ha evidentemente supportato varianti di forma o errori (le parti in corsivo), men-

<sup>49</sup> Cfr. *Liber canonum diversorum sanctorum patrum...* cit., Introduzione.

tre ha visto operare al suo interno vere e proprie varianti, per modifica, inserzione o sottrazione di porzioni di testo (le parti in grassetto). Queste varianti di sostanza ‘fanno’ e identificano il singolo testimone, parlano inequivocabilmente di lui. Per mezzo di loro, si capisce immediatamente che il motivo di esistere del testo a Settimo è racchiuso, oltre che nelle disposizioni sui beni (sezione F, colonna di sinistra), soprattutto nella disposizione sulla indivisibilità del patrimonio ricevuto dai Cadolingi (sezione H). Mentre per Marturi il testo – in cui l’assenza della sezione H non è banale – punta sulla certezza del possesso di un ospedale edificato dal chierico Giovanni nel borgo, unico bene ad essere specificato nella cornice dei generici possessi in Romagna e Tuscia (sezione F, colonna di destra).

La tecnica di composizione del testo, il modo di impiegare stilemi cancellereschi indica, nonostante il prestito integrale di buona parte della formula dell’elezione dell’abate, sicurezza e autonomia di dettato, capacità di modificare i propri modelli e di intervenire nella loro funzione suggestiva. Prendiamo il caso dell’arenaga *Quam sit necessarium*. Non mi risulta – ma potrei anche sbagliarmi – che essa, nella sua totalità, sia un prestito del formulario dalla cancelleria pontificia<sup>50</sup>. Se ho colto nel giusto, non può essere un caso la perfetta coerenza tra la sua prima parte, che è citazione del canone gregoriano («*Quam sit necessarium prospicere quieti monasteriorum / quieti monasteriorum prospicere et de eorum perpetua stabilitate tractare*», sezione A), e la relativa seconda parte che invece innova, saldandosi però perfettamente sui residui del modello: il *nos* e l’*informat* finale («*ipsa nos eorum devotio qui ea construxerunt informat*»). Nella seconda parte, il riferimento coerente è a coloro che edificano i monasteri (*qui ea construxerunt*), dunque ai detentori dello *ius patronatus*, che costituisce il punto focale del testimone di Settimo (sezione G) insieme alla *potestas*, che secondo dottrina è propria dei detentori di quello *ius*. Se davvero questa arenaga è creazione originaria avvenuta col falso, una tale operazione di ri-composizione della parte iniziale sarebbe impensabile senza quel retroterra di riflessioni e di testi cui si deve, nella canonistica del XII secolo e non prima, la creazione dello *ius patronatus*<sup>51</sup>.

<sup>50</sup> Ho spogliato i registi di Jaffé, Potthast e Kehr, che indicano l’inizio di privilegi o *litterae*, e consultato *Initien- und Empfängerverzeichnis zu Italia Pontificia I.-X.*, zusammengestellt von R. HIESTAND, München 1983 (M.G.H. Hilfsmittel, 6) e *Initienverzeichnis zu August Potthast, Regesta pontificum romanorum (1198-1304)*, München 1978 (M.G.H. Hilfsmittel, 2), nel quale si registra che POTTHAST, n. 3355 e POTTHAST, n. 3356 (lettere di Innocenzo III del 1208) hanno come inizio *Quam sit necessarium*; ma si tratta d’altro testo: «*Quam sit necessarium Ecclesiae sancta Dei et cuncto populo Christiano...*» (E. BALUZE, *Epistolarum Innocentii 3. libri undecim. Accedunt gesta eiusdem Innocentii [...]*, II, Parisiis 1682, p. 151, n. 30).

<sup>51</sup> Cfr. P. LANDAU, *Ius Patronatus. Studien zur Entwicklung des Patronats im Dekretalenrecht und der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts*, Köln - Wien 1975. In particolare, p. 12, si ricorda che nella *Summa* di Rufinus «*Tria sunt ex quibus solet nasci ius patronatus: possessio, constructio, locupletatio*»; e ancora nella *Summa* di Giovanni Faventino: «*Ius patronatus est auctoritas et potestas providendi ecclesie...*».

Il testo 'comune' è dunque opera di matrice monastica. È un testo dotto, sapientemente costruito, intessuto sulla trama dispositiva potentemente efficace dei testi cancellereschi papali e sull'altrettanto potente forza ideologica della riflessione canonistica sulla *libertas monachorum*, evocata nell'arena e nell'impiego di termini scientifici propri. Se il testo 'comune' è testo monastico, non sono da meno le varianti di sostanza introdotte. Il problema è: come si sono introdotte quelle varianti; come si sono realizzati, in definitiva, i nostri due testi. Riesco ad avanzare soltanto due ipotesi.

La prima: i due documenti rappresentano i due testimoni di un testo-formulario inventato in ambiente monastico toscano per realizzare documenti del genere adottato e adattato a Settimo e a Marturi, indipendentemente e in momenti diversi. Le varianti di forma fra i due testimoni sarebbero allora state generate da errori di lettura, miglioramenti, correzioni dell'archetipo o, per questo, anche segni dell'esistenza di subarchetipi (*adientantium/adventantium, omnipotens Deus per / omnipotens Deus pro*, sezione A; *conitus/conditus*, sezione L, e così via). Le varianti di sostanza sarebbero la conseguenza necessaria della realizzazione del testo in quella determinata occasione (unica e divergente per autore, destinatario, oggetto, data, luogo, testimoni): tali varianti presuppongono che l'elaborazione parta da un testo notarile coevo al fatto che si vuol rappresentare e preesistente in archivio, che ha la funzione di dare verosimiglianza e pubblicità al tutto con verosimili *publicationes*: un *signum* e un nome di notaio, quindi data, *actum* e testimoni. Su quel documento notarile autentico, il testo 'comune' sarebbe stato applicato come un normografo. Ma si presenta il problema: come si spiega la presenza di un documento autentico di Grimaldo sia a Settimo sia a Marturi, e soprattutto come si spiega che proprio un documento di Grimaldo sia stato scelto in tutte e due le occasioni. Un caso, una coincidenza straordinaria? Pare proprio difficile. Se Grimaldo è di casa a Settimo, non lo è a Marturi; e lo è ancor meno il giudice Giovanni, che dovrebbe aver accompagnato Grimaldo anche a Marturi per interrogare la marchesa Matilde. Se nell'archivio di Settimo esistono *chartae* di Grimaldo, non ne resta una – oltre alla *pagina* in questione – in quello di Marturi.

Seconda ipotesi: non esiste un testo-formulario 'a caselle vuote' composto da monaci per servire, all'occorrenza, alla scrittura di falsi *decreta* in difesa della loro *libertas*, ma è esistita una *pagina decreti* falsa, creata in prima battuta e con una precisa funzione in uno soltanto dei due monasteri; nell'altro sarebbe arrivata dopo, in qualche forma e per qualche via, per servire, anche lì ma in seconda battuta, da modello per la redazione di un falso di cui era necessario e importante, anche lì, disporre. Che la falsa *pagina decreti* abbia visto la sua prima luce a Marturi – rielaborando necessariamente un documento autentico di Grimaldo nelle veci di notaio di Matilde conservato in quell'archivio – è diffi-

cile pensarlo per lo stesso motivo espresso più sopra. Sappiamo che Matilde ricorreva a notai del luogo per la redazione dei documenti, quando non li scrivevano i suoi cappellani, come Frugerus<sup>52</sup>. E Grimaldo non è notaio locale, di Marturi o della Val d'Elsa; non risulta alcun documento privato scritto in questa zona o per l'abbazia, eccetto questo di Matilde.

Più facile è allora immaginare che la falsa *pagina* sia stata creata a Settimo. Ciò darebbe una soluzione innanzitutto alla anomala presenza di Grimaldo come rogatario nella Val d'Elsa. Il suo adattamento a Marturi sarebbe avvenuto eliminando facilmente i luoghi più specifici e propri della sua origine (la sezione H, per esempio, ma non ovviamente l'arena, sezione A) e inserendo o sostituendo, altrettanto facilmente, quelle parti che avrebbero dovuto servire allo scopo di Marturi: *in primis* la sottoscrizione della marchesa (sezione P); quindi, verisimili nomi di causidici, giudici e testimoni presenti, appresi da qualche testo a disposizione e inseriti (sezioni S-Y), correndo il rischio però di commettere imprecisioni. In effetti, fra i testimoni, dopo il *comes* Guido che dovrebbe essere Guido V Guerra<sup>53</sup>, i conti Alberto e Ildibrandino – i conti Alberti – sono indicati come fratelli e figli di un conte Ildibrandino, e la cosa fa difficoltà alle genealogie stabilite dei conti Alberti<sup>54</sup>. Questa ipotesi, inoltre, darebbe una ragione alla presenza anomala di una formula di interrogazione della marchesa da parte del giudice Giovanni, e soprattutto spiegherebbe una macroscopica incongruenza nella struttura del documento di Matilde, che da sola avrebbe dovuto far suonare un campanello d'allarme per gli editori di quel documento. Nonostante la rappresentazione della sottoscrizione autografa di Matilde (sezione P), nella nota formulazione della croce con il motto, il documento ne ripete una seconda, di sottoscrizione, non autografa, introdotta questa volta dalla formula «Signa manuum...» (sezione Q): dove si noti il plurale, come nel documento di Settimo (sezione Q, colonna di sinistra)<sup>55</sup>.

Non si può argomentare intorno a un falso documentario senza proporre al-

<sup>52</sup> Cfr. *Die Urkunden und Briefen...* cit., pp. 7-9.

<sup>53</sup> Secondo RAUTY, *Documenti per la storia...* cit., p. 159.

<sup>54</sup> M.L. CECCARELLI LEMUT, *I conti Alberti in Toscana fino all'inizio del XIII secolo*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII)*. Atti del secondo Convegno di Pisa (3-4 dicembre 1993), Roma 1996, pp. 179-210. Secondo la tavola genealogica, l'unica possibilità è che si tratti di Alberto I e Ildebrando II, figli del conte Ildebrando I: ma Alberto I è morto già nel 1077. È anche vero che l'autrice non conosce il documento del 1099 perché afferma, a pp. 189-190, che tra il 1098 e il 1105 il conte Alberto II (figlio di Alberto I e nipote dello zio Ildebrando II) compare presso la contessa Matilde in tre occasioni, 1098 agosto 9, 1103 novembre 19, 1105 luglio 10: la sua presenza nella *pagina* per Marturi del 1099 è ignorata.

<sup>55</sup> Inutile dire che non esistono altri documenti matildini con una doppia sottoscrizione, a questo modo, dell'autrice.

meno un possibile, se non probabile, scopo perseguito con la sua creazione. Lo si è potuto immaginare per Settimo, come abbiamo già visto; lo si può immaginare anche per Marturi. Lascio a storici più esperti inquadrare questo falso nella complessa e nota vicenda della lite fra l'abbazia e la pieve di Marturi. Che cosa si volesse difendere con questo documento emerge comunque in modo evidente, leggendo la variante in grassetto del testimone di destra, nella sezione F: «et hospitale quod Iohannes clericus edificavit iuxta burgum supradicte curtis...». L'evidenza si illumina di più – e fa apparire più chiaro anche il motivo per cui era necessario che il falso fosse un documento della marchesa – se si considera che l'avversario dell'abbazia nella lite, la pieve di Santa Maria, vantava anch'esso il possesso di un documento di concessione di Matilde di Canossa, nel quale si sarebbe confermato alla pieve, con il consenso, anche in questo caso, di un conte Guido Guerra<sup>56</sup>, il possesso dello stesso ospedale. L'esistenza di quest'altra concessione di Matilde è testimoniata indirettamente, in un privilegio di conferma di papa Adriano IV del 1155, in questo modo:

et hospitalem domum quae prope burgum Marturam sita est, salvo Romanae ecclesiae iure, ad honorem Dei et pauperum sublevationem ac sustentationem in vestra volumus potestate ac subiectione persistere, quemadmodum bonae memoriae Mathildis comitissa specialis beati Petri filia statuit et comes Guido Guerra scripti sui assertionem firmavit<sup>57</sup>.

Riassumendo: l'*authenticum* copiato dal notaio Maurino sarebbe stato un falso, una falsa *pagina decreti* in forma di originale emessa dalla marchesa Matilde. Quel falso sarebbe stato allestito dai monaci di Marturi, o da chi per loro, riproducendo il testo di un falso realizzato precedentemente a Settimo, modificandolo in modo accorto nei luoghi opportuni. Non so immaginare per quale via un testo documentario, creato dai monaci di Settimo e custodito nel loro archivio, possa esser stato messo a disposizione e fatto conoscere ai benedettini dell'abbazia di Marturi in un oscuro e imprecisabile anno del tardo secolo XII: l'anno dell'ultima attestazione dell'attività di Maurino, il 1192, po-

<sup>56</sup> Dovrebbe essere sempre Guido V Guerra. RAUTY, *Documenti per la storia...* cit., p. 270, che pubblica l'estratto del privilegio pontificio del 1155 (vd. nota seguente), ritiene che si tratti di Guido VI Guerra, ma è una evidente svista.

<sup>57</sup> Cfr. KEHR, *Regesta pontificum Romanorum...* cit., p. 60, n. 5. Il privilegio è letto nella *P.L.*, 188, coll. 1411-1412; ne dà un estratto da questa fonte RAUTY, *Documenti per la storia...* cit., p. 270, n. 201. Lo *scriptum*, cui si allude qui, col quale il *comes* Guido avrebbe espresso la propria *assertio*, dovrebbe esser stato analogo a quello apposto, dopo l'*actum*, nella concessione della marchesa Matilde al monastero di Brescello, datato 1099 novembre 12, nel quale peraltro Guido si dichiara *adoptivus filius* della *domina*: *Die Urkunden und Briefen...* cit., p. 175, n. 55.

trebbe costituire infatti, per la creazione del falso a Marturi, il *terminus ante quem* più 'basso' disponibile ma necessariamente impreciso, perché non è assoluto così come il 1174, la prima attestazione della sua attività, potrebbe essere il più alto. Se questo vale, ne discende che anche la falsa *pagina decreti* di Settimo – che il falso di Marturi presuppone, secondo la nostra ipotesi – non poté sicuramente essere stata realizzata dopo la morte o la cessata attività del notaio Maurino. Il documento in forma di originale che possediamo nel fondo diplomatico di Settimo, e che sulla base dell'esame della mano potrebbe datarsi anche ai primi decenni del secolo XIII, potrebbe essere allora – e in linea teorica lo si era già prospettato<sup>58</sup> – una replica imitativa di una realizzazione precedente: il 'vero' falso in forma di originale, perduto.

<sup>58</sup> Vd. *supra*, § 2.